

Allegato 1**Tabella A**

(ex Tariffa Allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)

Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria

RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEI CONTRATTI	Imposta proporzionale percentuale sul premio comprensiva di ogni addizionale	Norme per la liquidazione dell'imposta
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	1	A) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 5 del testo unico
		B) Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate	2	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni	7,50	Id.
		B) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione	7,50	Id.
Assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri	3	A) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere, prevalga il rischio terrestre.	12,50	Id.

		Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia	12,50	Id.
		B) Assicurazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza	12,50	Id.
Assicurazione per la responsabilità civile	4	Assicurazioni per la responsabilità civile generale	21,25	Id.
Assicurazione contro le disgrazie accidentali ed assimilate	5	Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, mentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione	2,50	Id.
Assicurazioni contro il furto e la rapina	6	Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina	21,25	Id.
Assicurazioni contro i danni dello incendio ed assimilate	7	A) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato B e tabella allegato C prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio	21,25	Id.
		B) Assicurazioni globali incendio e furto	21,25	Id.
Assicurazioni di rischi agricoli	8	A) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi d'incendio	2,50	Id.
		B) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame	2,50	Id.
		C) Assicurazioni della responsabilità civile derivante della proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole	12,50	Id.
		D) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nell'esercizio	12,50	Id.

		normale dell'agricoltura ; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale		
Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio	9	Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio	21,25	id.
Assicurazione dei rischi connessi all'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare	10	A) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi	2,50	id.
		B) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché alla produzione, alla detenzione, all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti radioattivi	2,50	id.
		C) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi	2,50	id.
Assicurazioni dei rischi industriali della produzione cinematografica	11	A) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate	21,25	id.
		B) Assicurazioni contro i danni ai films	21,25	id.
Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate	12	Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera	12,50	id.
Assicurazioni di crediti	13	Assicurazioni della solvibilità dei debitori	12,50	id.
Assicurazioni contro i rischi di impiego	14	Assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da quello di morte, connessi alla cessione del quinto dello stipendio	2,50	id.
Assicurazioni delle spese legali	15	Assicurazioni delle spese legali	21,25	id.
Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	16	Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento	12,50	id.

Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri o di altri oggetti fragili	17	Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili	21,25	Id.
Assicurazioni contro il rischio della pioggia	18	Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante i viaggi	21,25	Id.
Assicurazioni globali dei veicoli a motore	19	Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi:		Id.
		1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate	12,50	Id.
		2) negli altri casi	12,50	Id.
Assicurazioni globali dei fabbricati	20	Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia	21,25	Id.
Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia	21	Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno più seguenti rischi, furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio per opera di ladri	21,25	Id.
Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci	22	Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato B e nella tabella allegato C	21,25	Id.
Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	23	Soppresso dall'art. 13 D.Lgs. n. 47 del 2000	2,50	Id.
Assicurazioni assistenza	24		10	

Tabella B

(ex Tariffa Allegato B alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	MISURA DELL'IMPOSTA	NOTE
Case popolari ed economiche	1	Contratti di assicurazioni sulla vita umana a garanzia della casa	Un quarto dell'imposta stabilita dall'art. 1 lettera a) della tariffa allegato A)	L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 5 del testo unico
Impiegati dello Stato	2	Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato	Id.	Id.
Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato	3	Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Un quinto dell'imposta stabilita dall'art. 7 lettera a) della tariffa allegato A)	Id.

Tabella C

(ex Tabella Allegato C alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni)

Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta

NATURA DELLE ASSICURAZIONI	Art. della tariffa	INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI	NOTE
Società di mutuo soccorso	1	Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private".	
Assicurazioni obbligatorie agli infortuni sul lavoro	2	Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale	3	Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I.N.P.S.	
Assicurazioni dei crediti alla esportazione	4	Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti dall'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive disposizioni modificative ed integrative.	
Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna	5	Operazioni delle società mutue di assicurazioni per l'assicurazione del bestiame in Sardegna.	
Assicurazioni aeree	6	Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone.	L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società
Biennale di Venezia	7	Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente "La Biennale di Venezia" sia in Italia che all'estero.	
Opera Nazionale Combattenti	8	Contratti di assicurazione di beni di pertinenza dell'Opera nazionale combattenti ed enti assimilati.	
Ente delle Tre Venezie	9	Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale.	
Indennità impiegati	10	Assicurazioni delle indennità dovute agli impieghi privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge.	
Assicurazioni sulla vita e	11	Assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione	

contratti di capitalizzazione			
Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo	

Allegato 2

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

(ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituita dall'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)

Punto	Genere di attività	Aliquota
Tariffa		
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 l'aliquota è fissata al 6 per cento.

Allegato 3

(ex Tabella 3 allegata all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

Tabella: imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-2,5	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti futures, certificates, covered warrants e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti futures, warrants, certificates, covered warrants e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio (swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200

Allegato 4

Tariffa

Tasse sulle concessioni governative

[ex Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) come successivamente modificata]

Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate - tassa di concessione governativa".

Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.

Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.

Titolo I

Pubblica sicurezza

Articolo 1

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635)	115,00

NOTE:

1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a euro 7,75 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

Articolo 2

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale.	168,00

NOTE:

1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a euro 7,75 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 1.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da euro 154,94 a euro 929,62 ed, in caso di nuova violazione da euro 258,23 a euro 1.549,37 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
4. È dovuta una addizionale di euro 5,16 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 24).

Articolo 3

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00

NOTE:

1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente.

Articolo 4

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
---	-------------------------------

1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): taxa di rilascio e per il rinnovo:	
a) fabbricati di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00

Titolo II

Pesca

Articolo 5

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza per la pesca professionale marittima (art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00

NOTE:

1. Soppressa.

Titolo III

Proprietà industriale e intellettuale

Articolo 6

Indicazione degli atti soggetti a taxa	Ammontare delle tasse in euro
1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
a) taxa di domanda, comprensiva della taxa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
b) taxa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	

1	101,00
2	135,00
3	168,00
4	202,00
5	236,00
6	270,00
7	303,00
8	337,00
9	371,00
10	404,00
11	438,00
12	472,00
13	505,00
14	539,00
15	573,00
16	607,00
17	640,00
18	674,00
19	708,00
20 e successive	741,00
2. Tasse per le licenze obbligatorie su private per nuove varietà vegetali:	
a) per la domanda:	539,00
b) per la concessione:	1.820,00
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle private per nuove varietà vegetali:	
per ogni privata	81,00
per la lettera di incarico	34,00
4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.	

Articolo 7

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 225 a 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale):	
a) per la domanda di primo deposito	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	67,00
2) per ogni classe in più	34,00
2. Registrazione per marchi di certificazione e collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00
3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00
4. Registrazioni per marchi d'impresa, di certificazione o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

NOTE:

Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):	
a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa: decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.

Articolo 9

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:	
a) per la domanda	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

NOTE:

1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validità del brevetto al quale il certificato si riferisce.

2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la sanzione pecuniaria di euro 361,52.

Articolo 10

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633): per ogni registrazione	81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00

**Titolo IV
Radio e televisione**

Articolo 11

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223)	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.022,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	674,00
2) tassa annuale	337,00
2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):	
a) di programmi televisivi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	13.480,00
2) tassa annuale	6.740,00
b) di programmi radiofonici:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	2.696,00
2) tassa annuale	1.348,00
3. Concessione per la installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio o di rinnovo	3.370,00

b) **tassa annuale**

1.685,00

NOTE:

1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.

Articolo 12

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):	
a) tassa di rilascio	5.392,00
b) tassa annuale	2.696,00

Articolo 13

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103:	
a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	4.044,00
2) tassa annuale	2.696,00
b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico	
1) tassa di rilascio o di rinnovo	404,00

2) **tassa annuale**

270,00

NOTE:

1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete.

Articolo 14

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza:	
a) utenze residenziali	5,16
b) utenze affari	12,91

NOTE:

1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e a sordi. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

Titolo V Professioni, arti e mestieri

Articolo 15

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto	168,00

1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70);

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);

5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74);

6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75);

7. Giornali e periodici (art. 82);

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86).

8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Titolo VI
Altri atti**

Articolo 16

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art. 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	67,00

NOTE:

1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.

3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente per le sole società di capitali nella misura forfettaria di euro 309,86, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura è elevata a euro 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio, l'importo di euro 516.456,90. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

Allegato 5

Tabella A

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze

TITOLO I

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE			
Numero d'ordine	OGGETTO	Importo dovuto (in euro)	NOTE
1	Diritto per il rilascio di certificati e attestazioni, copie ed estratti.	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale, ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, l'importo del diritto è pari a 4,00 euro. Sono esenti dal tributo le attestazioni relative al possesso di partita IVA, alla situazione reddituale, alla doppia imposizione, alla iscrizione presso l'anagrafe tributaria e alla residenza fiscale.
2	Diritto per il rilascio di documentazione a seguito di istanze di accesso all'Anagrafe Tributaria e all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis del codice di procedura civile e degli artt. 155-quinquies e 155-sexies disp. att. del codice di procedura civile nonché negli altri casi consentiti dalla legge.	25,00	Il diritto non si applica in caso di accesso mediante collegamento telematico diretto alle banche dati.

È esente dal tributo speciale il rilascio della documentazione a seguito di istanze di accesso documentale, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di accesso civico, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per il quale è dovuto il solo rimborso delle spese, come definito dalla disciplina di riferimento.

Tabella B

Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della salute

OGGETTO	Tariffe	
	Sanitario (Euro)	Agente di sanità (Euro)
A) Servizi medici		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti.	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti.	0,52	-
B) Servizi medici di sanità marittima		
1. Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo.	0,21	0,06
2. Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero.	0,52	0,21
3. Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:		
a) in qualità di macchinista	-	0,12
b) in qualità di fuochista	-	0,06
4. Visite tecnico-sanitarie alle navi	0,18	0,08
Annotazione: Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda.		
5. Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezioni e disinfestazioni	-	0,06
C) Servizi veterinari		
1. Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti	0,26	-
2. Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o Enti	0,52	-
3. Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti:		
a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale:		
di giorno, sino a due ore	0,26	0,15
per ogni ora successiva	0,13	0,08
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
b) fuori del circuito doganale, o portuale:		
di giorno, sino a due ore	0,31	0,21
per ogni ora successiva	0,15	0,10
di notte, assegno supplementare per ogni ora	0,08	0,04
4. Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione eseguite fuori orario,	0,03	-

comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3 per ogni capo con un minimo di euro 0,26		
Annotazione: con un minimo di euro 0,26		

Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascun impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di euro 0,03. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Tabella C

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero dell'Istruzione e del merito

(Personale della segreteria degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

OGGETTO	Tariffe (Euro)	Annotazioni
1. Per ogni copia di estratti e di certificati	0,05	Il 50 per cento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole d'arte.

Tabella D

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Personale delle Capitanerie di porto)

N. d'ordine	OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
1	Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto compresi i passaggi di proprietà	62,00	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto ad euro 5,17.
2	Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto).	51,65	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3	Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati.	129,12	
4	Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie e di estratti degli atti stessi.	0,26	Il compenso spetta per ogni pagina.

Tabella E

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti	0,52	

Tabella F

Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy

OGGETTO	Tariffe in Euro	Annotazioni
Collaudo impianti R.T. di navi mercantili	0,26	